

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 57 in
data 2.6.2000

COMUNE DI ALTOPASCIO *(Provincia di LUCCA)*

ELENCO MERCATI E FIERE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO :

Mercato di GIOVEDI posto in ALTOPASCIO
CENTRO

Fiera di LUGLIO denominata LUGLIO
ALTOPASCESE

posta in ALTOPASCIO
CENTRO

Fiera di ALTOPASCIO denominata MERCATINO DELLE COSE
VECCHIE

DELL'ARTIGIANATO E DEL

COLLEZIONISMO

posta in **ALTOPASCIO**

CENTRO

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- **Articolo 1 -** Ambito di applicazione
- **Articolo 2 -** Definizioni
- **Articolo 3 -** Finalità del regolamento
- **Articolo 4 -** Criteri generali di indirizzo
- **Articolo 5 -** Osservatorio e commissione consultiva
- **Articolo 6 -** Competenze uffici comunali
- **Articolo 7 -** Esercizio dell'attività
- **Articolo 8 -** Trasferimento mercati, fiere e fiere promozionali
- **Articolo 9 -** Delega
- **Articolo 10 -** Durata delle concessioni
- **Articolo 11 -** Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- **Articolo 12 -** Normativa igienico-sanitaria
- **Articolo 13 -** Vendita a mezzo veicoli
- **Articolo 14 -** Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

Titolo 2	 Mercati
-----------------	-----------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 15 -** Definizioni
- **Articolo 16 -** Norme in materia di funzionamento dei mercati
- **Articolo 17 -** Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- **Articolo 18 -** Posteggi riservati ai produttori agricoli
- **Articolo 19 -** Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
- **Articolo 20 -** Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- **Articolo 21 -** Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- **Articolo 22 -** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- **Articolo 23 -** Revoca della concessione decennale del posteggio
- **Articolo 24 -** Mercati Straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

- **Articolo 25 -** Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
- **Articolo 26 -** Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3	Fiere
-----------------	--------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 27 -** Norme in materia di funzionamento delle fiere
- **Articolo 28 -** Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- **Articolo 29 -** Posteggi riservati ai produttori agricoli
- **Articolo 30 -** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- **Articolo 31 -** Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione delle Fiere

- **Articolo 32 -** Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
- **Articolo 33 -** Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4	Fiere Promozionali
-----------------	---------------------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 34 -** Fiere Promozionali
- **Articolo 35** Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
- **Articolo 36** Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- **Articolo 37** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

- **Articolo 38** Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.
- **Articolo 39** Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5	Posteggi fuori mercato
-----------------	-------------------------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 40** Posteggi fuori mercato
- **Articolo 41** Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- **Articolo 42** Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- **Articolo 43** Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

- **Articolo 44** Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.

Titolo 6	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

- **Articolo 45** Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- **Articolo 46** Zone vietate
- **Articolo 47** Rappresentazione cartografica
- **Articolo 48** Determinazione degli orari

Titolo 7	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

- **Articolo 49** Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- **Articolo 50** (*Concessioni temporanee*)
- **Articolo 51** Validità delle presenze
- **Articolo 52** Produttori agricoli
- **Articolo 53** Attività stagionali
- **Articolo 54** Bandi Comunali
- **Articolo 55** Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- **Articolo 56** Sanzioni
- **Articolo 57** Abrogazione precedenti disposizioni
- **Articolo 58** Allegati

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della L.R. n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge L.R. 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - j) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - k) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

-
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
 - p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
 - q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 **Criteri generali di indirizzo**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di una commissione consultiva.
1. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Commissione consultiva

1. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,
 - la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere:
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni.

Articolo 6

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 7

Esercizio dell'attività

-
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
 5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 8

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. R. 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

(Articolo 9)

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/1998.

Articolo 10

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
- 4.

Articolo 11

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 13

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 14
Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 114/1998, e solamente previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione.
3. L'autorità stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime.
4. Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/1999. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.

Capo I - Norme generali

Articolo 15 Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 16 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della L. R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 17 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 18 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a

quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19

Criteri di variazione per migliona e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migliona, di cui al successivo comma 2,.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglione. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la migliona del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 20

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 21

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite determinato dal Sindaco come da allegato A) al presente Regolamento.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 22

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Articolo 23

Revoca della concessione decennale del posteggio

-
1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
 2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 24 **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. Potranno essere effettuati spostamenti e accorpamenti dei posteggi qualora non partecipi la maggior parte dei titolari del posteggio e ciò sia ritenuto necessario per una più corretta funzionalità del mercato e dell'accesso dei clienti.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 25
 Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: annuale -

Cadenza : settimanale -

Giornata svolgimento **GIOVEDI DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 13,00**

b) ubicazione : **ALTOPASCIO CENTRO**

c) superficie complessiva del mercato: mq. **4839**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **3464**

e) totale posteggi: n. **120** di cui:

- n. **21** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **901** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **6** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

- n. **2** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. **6** riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. **148**

- posteggi su area scoperta n. **2** riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. **48**

- posteggi su area scoperta n. **112** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di **3464** mq, di cui per il settore alimentare mq. **717** e per il settore extralimentare mq. **2687**

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie allegate al Piano Comunale nelle quali sono indicate :

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

Articolo 26
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 21.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali**Articolo 27****Norme in materia di funzionamento delle fiere**

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. R. 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 28**Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Ai sensi della L. R. 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese
1. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
2. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. In conformità alla L. R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità

previste al comma 1 agli operatori presenti.

6. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Articolo 29

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 30

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 31

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. R. 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 32

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata **LUGLIO ALTOPASCESE** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, per tre Sabati del mese di Luglio in notturna.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Via Cavour, e/o Piazza Vittorio Emanuele

b) superficie complessiva dell'area: mq. **1470**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **852**

d) numero totale posteggi: **34** di cui:

- n. 0 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **33** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. 0 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

- n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata al Piano, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

1. Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

Articolo 33

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari dal Sindaco..

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali

Articolo 34 Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 30 per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. R. 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.

Articolo 35 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
1. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.
4. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
5. In conformità alla L. R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che

l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 36

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. R. 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 37

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 38
Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.
Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata **MERCATO DELLE COSE USATE E ARTIGIANATO** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la seconda Domenica di ogni mese con esclusione dei mesi di Luglio e Agosto.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Via Cavour, e/o Piazza Ricasoli e/o Piazza Garibaldi.

b) superficie complessiva dell'area: mq. **1050**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **712**

d) numero totale posteggi: **29** di cui:

- n. **21** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **7** riservati ad altri soggetti iscritti al REA

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata al piano nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

3. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

Articolo 39
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal Sindaco.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali

Articolo 40 Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. R. 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 41 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
1. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
3. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 42 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura” per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l’iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Articolo 43 **Revoca della concessione decennale del posteggio**

1. La concessione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 44 **Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari**

Lo svolgimento e l’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

1 - a) svolgimento dell’attività: **ANNUALE** -

Cadenza : **SETTIMANALE** -

Giornata svolgimento Domenica dalle ore 08,00 alle ore 13,00

ubicazione : **VIA CAVOUR** –

superficie complessiva dei posteggi : mq. **8** -

totale posteggi n° **1** di cui :

n° **1** riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (l.r. 9/1999, art. 4, comma 1)

n° _____ riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lett. c.)

n° _____ riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lett b)

Ai sensi della L.R. 22 Luglio 1998, n° 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

2)

a) Svolgimento dell’attività : **ANNUALE** –

cadenza : **BISETTIMANALE** –

giornata svolgimento : **Sabato e Domenica** –

b) ubicazione : **Via Mazzei** –

c) superficie complessiva dei posteggi : mq. **24** –

d) totale posteggi : n° **1** di cui :

– n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

– n. _____ riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

– n. _____ riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi e nettezza.

- 3)
- a) Svolgimento dell'attività : **ANNUALE** -
cadenza : **GIORNALIERO** -
giornata svolgimento : **TUTTI** -
 - b) ubicazione : **PIAZZA BENEDETTO CROCE** -
 - c) superficie complessiva dei posteggi mq. **50**
 - d) totale dei posteggi n. **1** di cui :
 - e) n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R.9/99, Art. 4, comma 1)
 - n. riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/99, art. 5, comma 4, lett. c)
 - n. riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/99, art. 5, comma 4, lett. b)
 - f) Ai sensi della L.R. 22 Luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi e nettezza.

Articolo 45
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 46
Zone vietate

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:
 - 1) Via Prov. ROMANA OVEST dalla fine della VIA F. ROMEA al confine Comunale –
 - 2) Via FRANCESCA ROMEA completa –
 - 3) Via PROVINCIALE BIENTINESE completa –
 - 4) Via CAVOUR completa –
 - 5) Viale EUROPA completa –
 - 6) Via DEL CALLONE completa –
 - 7) Via DELLE CERBAIE completa –
 - 8) Via SIBOLLA nel tratto compreso fra l'incrocio con Via DELLE CERBAIE e la Via DELLA GALEOTTA
 - 9) Via DELLA GALEOTTA completa –
 - 10) Via ROMA completa –
 - 11) Via PROVINCIALE ROMANA EST dalla fine di Via ROMA fino al confine Comunale –
- 12) Via GAVINANA completa –
 - 13) Via PROVINCIALE MAMMIANESE completa –
 - 14) Via PROVINCIALE DEI BIAGIONI dall'incrocio con la Via FIRENZE all'incrocio con la Via PROVINCIALE LIVORNESE –
 - 15) Piazza TRIPOLI completa –
 - 16) Piazza RICASOLI completa
 - 17) Piazza TORRE completa –
 - 18) Piazza GARIBALDI completa –
 - 19) Piazza ALDO MORO completa –

Qualora l'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 47
Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
- 2.

Articolo 48
Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n.114/1998 .

Articolo 49
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

(Articolo 50
Concessioni temporanee)

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
1. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 51
Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 52
Produttori agricoli

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 53

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 54

Bandi Comunali

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 55

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 56

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">• Senza la prescritta autorizzazione• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio</i>)• Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 (<i>Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade</i>).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio</i>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.

	<p><i>fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato , ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).</i> 	
<p>Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998</p>	<p>In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 <i>(La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).</i></p>	<p>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.</p>

1. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 57 **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 58 **Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI ALTOPASCIO

(*Provincia di LUCCA*)

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

Ordine cronologico di presentazione delle domande;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

maggiore anzianità di presenze;

maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

A) - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (____),
codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____,
con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./ P. IVA
n° _____

CHIEDE

- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio / i posteggi n° ____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello steso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in _____:

A TAL FINE DICHIARA

- a- che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;
- b- che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno_____.

CHIEDE INOLTRE

2)- **che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;**

A TAL FINE DICHIARA

- a- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
- b- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

Firma

COMUNE DI ALTOPASCIO

(*Provincia di LUCCA*)

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della L. R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (____),
codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____,
con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./ P. IVA
n° _____

CHIEDE

- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge nel giorno _____, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

-

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono _____;
che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

_____ *firma*